

CONVENZIONE TRA I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE di BOGOGNO e le SQUADRE VOLONTARI AIB di BELLINZAGO NOVARESE, BORGOTICINO, FONTANETO D'AGOGNA, OLEGGIO, SUNO e VARALLO POMBIA PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE ASSOCIATO PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE E DI PUBBLICA UTILITÀ.

L'anno 2019, il giorno del mese di, presso gli Uffici del Comune di BOGOGNO

PREMESSO

- che il Decreto legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018 Art. 12 comma 1, precisa che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.
- che i comuni espletano le funzioni di cui all'articolo 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") ed esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:
 - a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
 - b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.
- che in quest'ottica sono stati puntualizzati legislativamente i compiti degli enti locali ai quali la normativa vigente, prendendo atto delle difficoltà che l'adempimento dei compiti suddetti comporta, consente di valersi della collaborazione di privati cittadini e di utilizzare a tal fine le risorse del volontariato nelle sue varie forme;
- che il Decreto legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018 Art. 12 comma 2, lettera h), stabilisce che in Comuni provvedono con continuità all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- che sul territorio contiguo del Comune di BOGOGNO operano squadre di volontari appartenenti al Squadre Volontari Antincendio Boschivo del Piemonte; regolarmente iscritte nell'*Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte* in attuazione della Direttiva P.C.M. 09/11/2012 (D.G.R. n. 35-7149 del 24/02/2014);

Considerato che l'art. 72 della L.R. 26.04.2000, n° 44, attribuisce all'Amministrazione Comunale le seguenti funzioni: - l'adozione e l'attuazione, in ambito comunale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizione del piano comunale di protezione civile così come meglio precisato dal Decreto legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018;

Vista la L.R. 14 aprile 2003 n° 7 ed i relativi regolamenti attuativi tra cui in particolare il Regolamento regionale del volontariato di protezione civile di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R
Tutto ciò premesso, con la presente Convenzione valida tra le parti agli effetti di legge;

Visti gli artt. 4, 32, 56 del Codice del Terzo settore del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017;

TRA

Il Sindaco pro-tempore **ANDREA GUGLIELMETTI**, domiciliato per la carica presso il municipio sito in Piazza Dott. O. Palumbo, 5

E

le Squadre AIB di BELLINZAGO NOVARESE, BORGOTICINO, FONTANETO D'AGOGNA, OLEGGIO, SUNO e VARALLO POMBIA rappresentate dalla Squadra Capofila di BORGOTICINO nominata dalle Assemblee delle sopracitate Squadre di cui gli estratti fanno parte integrante del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il comune di BOGOGNO e le Squadre AIB rappresentate nelle modalità indicate in premessa, nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, come definite dagli Artt. 6, 7, 12 del Decreto legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018. Sono esclusi dall'ambito della presente convenzione gli interventi a vario titolo riconducibili al Servizio Antincendi Boschivi per i quali il Squadre AIB è impegnato sulla base di apposita convenzione con la Regione Piemonte.

Art. 2

Le Squadre AIB cooperano con il Comune di BOGOGNO per favorire, attraverso le prestazioni dei volontari, le attività di cui ai punti successivi nel rispetto della normativa vigente, senza configurare l'attività dei volontari come sostitutiva del personale Comunale. Ogni forma di collaborazione deve avere a riferimento sempre i contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile e le conformi direttive del Responsabile del Servizio.

Art. 3

Le Squadre AIB, relativamente ad attività di protezione civile, garantiscono la partecipazione volontaria dei propri aderenti che svolgeranno le attività di previsione, prevenzione, soccorso, attuando periodiche esercitazioni sul territorio del Comune di BOGOGNO, da svolgersi secondo le modalità sotto indicate.

La Squadra Capofila dovrà relazionare, entro la fine di ogni esercizio finanziario, sulle attività (esercitazioni, operazioni preventive ecc.) che gli stessi svolgeranno nell'anno successivo, indicando il presumibile fabbisogno finanziario per l'espletamento delle stesse. Inoltrata la comunicazione, il Servizio di Protezione Civile del Comune di BOGOGNO valuterà l'opportunità di intraprendere le operazioni indicate e, in caso affermativo, concorderà con il referente i tempi e le modalità per l'esercizio delle stesse. Tutte le attività svolte dalle Squadre AIB, relativamente ad attività di protezione civile rientranti nella presente convenzione, devono essere vagilate preventivamente dal Servizio Protezione Civile che si riserva di verificare e controllare la tipologia (dove, come e quando) dei servizi prestati se rientranti nella programmazione e pianificazione comunale.

Art. 4

Al verificarsi dell'emergenza, sul territorio del COMUNE DI BOGOGNO, il Sindaco o suo delegato sul cui territorio insiste l'emergenza, per mezzo del Responsabile del Servizio assume la direzione delle operazioni. L'autorizzazione all'attivazione e all'impiego del Volontariato afferente al Squadre AIB, è affidata al Comune direttamente interessato con l'applicazione dei benefici di legge ai sensi degli Artt. 39 e 40 del Decreto

legislativo n° 1 del 02 gennaio 2018. Le Squadre AIB garantiscono l'esecuzione degli interventi e dell'operatività, previa attivazione con la pronta reperibilità di almeno una squadra costituita da quattro Volontari.

Art. 5

Fatta salva la direzione ed il coordinamento degli interventi da parte del Sindaco o suo delegato, per le attività normate nella presente convenzione, il referente operativo unico per i volontari impegnati nelle attività viene individuato nel Caposquadra o suo delegato della Squadra AIB capofila, al quale spetta il controllo e la gestione dei propri Volontari sugli scenari operativi, con un costante reciproco passaggio di notizie. Qualora le Squadre AIB sono attivate direttamente dalla Regione, in forza alle convenzioni con le stesse stipulate, gli AIB dovranno garantire la presenza di almeno una squadra costituita da quattro Volontari sul territorio del Comune di BOGOGNO.

Art. 6

Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli seguenti le Squadre AIB mette a disposizione, per le attività normate dalla presente convenzione, i propri mezzi ed attrezzature. Gli stessi sono autorizzati, previo formale accordo con il Servizio Protezione Civile del Comune di BOGOGNO ad impiegare veicoli ed attrezzature in dotazione allo stesso Servizio.

Art. 7

Le Squadre AIB si impegnano a garantire la continuità degli interventi regolamentati dalla presente convenzione ed a presentare al Comune di BOGOGNO entro il 30 marzo di ogni anno:

- a) una relazione annuale consuntiva, dettagliata, sulle attività svolte per conto del Comune di BOGOGNO;
- b) l'elenco delle dotazioni di materiali e mezzi al momento disponibili.

Entro il 30 ottobre di ogni anno:

- a) presentare, per l'anno successivo, una pianificazione operativa e logistica oltre a eventuali fabbisogni che si rendessero necessari oggetto di valutazione in sede di *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile* del Comune di BOGOGNO;

Le Squadre AIB provvede inoltre a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato rientranti nella presente convenzione, contro gli infortuni per le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune di BOGOGNO da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti che dovessero verificarsi, anche in itinere, a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 8

Il Comune di BOGOGNO, per propria parte, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di previsione, riconoscono alle parti indicate e gestite come indicato all'art. 1 un contributo annuale di 1.800,00 € per le spese di funzionamento. Tale contributo viene anche erogato al fine di partecipare al mantenimento di mezzi ed attrezzature disponibili al servizio e a copertura costi interventi vari debitamente documentati.

Art. 9

Le spese sostenute dalle Squadre AIB nell'esercizio di prestazioni autorizzate dal Comune di BOGOGNO in emergenza o durante esercitazioni e addestramenti, dovranno essere adeguatamente rendicontate, a mezzo di documenti contabili quietanzati e verranno pagate alla sola presentazione a piè di lista dal Comune di BOGOGNO all'interno della relazione consuntiva di cui all'art. 7

L'Amministrazione di BOGOGNO si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dei citati interventi.

All'uopo è indetto, su richiesta di una delle parti, un incontro semestrale del *Comitato di Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile* del Comune di BOGOGNO tra rappresentanti delle Squadre AIB, e rappresentanti dell'Amministrazione per verificare il buon andamento della presente convenzione.

Art. 10

L'Amministrazione di BOGOGNO può autorizzare personale afferente alle Squadre AIB ad operare, a supporto del personale, all'interno del Servizio, usufruendo delle apparecchiature informatiche sotto il diretto controllo e supervisione del personale medesimo presente, per lo svolgimento di attività di protezione civile. L'attività dei volontari non si può configurare come sostitutiva di quella del personale impiegatizio.

Il Comune di BOGOGNO si impegna a fornire in uso gratuito una sala per le riunioni istituzionali della predetta organizzazione secondo le vigenti modalità di prenotazione presso l'Ufficio competente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 11

Le Squadre AIB potranno mettersi a disposizione del Comune di BOGOGNO per svolgere attività di supporto, in accordo con gli uffici e/o le autorità preposte, durante lo svolgimento di *Eventi a Rilevante Impatto Locale*, nel rispetto delle normative nazionali sull'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 12

La presente convenzione avrà durata decorrente dalla data della sottoscrizione fino al 31/12/2024.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R.

Ogni modifica ad atti presupposti o collegati alla presente convenzione, comporteranno di conseguenza, solo se necessario, la modifica o la risoluzione della convenzione stessa.

Art. 13

Trattandosi di atto connesso allo svolgimento di attività di Organizzazioni di Volontariato, la presente convenzione, ai sensi, è esente dall'imposta di bollo e di registro. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.